

C.A. PREALPI BERGAMASCHE DELIBERAZIONE COMITATO DI GESTIONE N. 20/2017

Il Comitato di Gestione del C.A. Prealpi Bergamasche, nella riunione del 22/05/2017, ore 20.30,

così composto:

ALTIERI Antonio		AG	PLEBANI Cristian	P	
BRUMANA Davide	P		TIRABOSCHI Fabio	P	
CASALI Angelo	P		TODESCHINI Dante	P	
GAFFURI Alessandra	P		TURANI Fulvio	P	
LOCATELLI Luca	P		VOLPI Maurizio	P	
PELLICOLI Luca		A	ZILIOLI Giampiero	P	

Oggetto: **Delega al Presidente del C.A. della procedura di valutazione e accoglimento delle domande di ammissione per la stagione venatoria 2017/2018, presentate oltre il 31 marzo 2017, da:**

- **cacciatori residenti nel C.A. che chiedono di esercitare forme o specializzazioni venatorie per cui non sono previsti limiti all'ammissione, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 26/1993;**
- **cacciatori non residenti nel C.A., titolari dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso nel C.A., ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. n. 26/1993;**
- **neo cacciatori, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/1993.**

IL COMITATO DI GESTIONE:

Vista la Legge n. 157/1992;

Vista la Legge regionale n. 26/1993;

Vista il Regolamento regionale n. 16/2003;

Visto l'indice di densità venatoria indicato dalla regione Lombardia con DD n 5361 del 11 maggio 2017 ;

Verificato l'indice di densità venatoria effettivo al 31 marzo 2016 nel territorio del C.A.;

Vista la D.G.R. 2 ottobre 2005 - N. 8/796, Regolamento per la disciplina della caccia di selezione agli ungulati nella Provincia di Bergamo;

Visto lo Statuto di questo C.A.;

Visto il *Regolamento determinazione delle assegnazioni di inizio caccia, delle riassegnazioni di inizio caccia e delle eventuali riassegnazioni di fine caccia*, approvato con Deliberazione del Comitato di Gestione n. 37/15;

Visto che ai sensi dell'art. 22, comma 3, della L.R. n. 26/1993, *"I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Lombardia, previa annotazione sul tesserino, da parte della Regione o della provincia di Sondrio per il relativo territorio, dell'ambito territoriale o del comprensorio alpino di caccia assegnato"*;

Visto che ai sensi dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 26/1993, *"Ogni cacciatore ha diritto di essere socio dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino di caccia in cui ha la residenza anagrafica; a tal fine il cacciatore conferma la propria iscrizione, anche non continuativa negli anni, nell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino di residenza anagrafica, attraverso il pagamento della quota di ammissione entro il 31 marzo di ogni anno. In caso di mancato pagamento della quota di ammissione nel termine del 31 marzo, è possibile l'iscrizione entro il 31 maggio con il pagamento della quota associativa maggiorata del*

venti per cento; decorso tale termine il pagamento della quota associativa è maggiorato del quaranta per cento”;

che ai sensi dell’art. 33 della L.R. n. 26/1993:

- *comma 3, “Il cacciatore che sia titolare dell’autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con uso di richiami vivi, ha diritto di essere iscritto all’ambito o al comprensorio in cui è compreso l’appostamento. E’ fatto salvo il diritto per ogni cacciatore che abbia effettuato l’opzione per la caccia in via esclusiva da appostamento fisso di cui all’art. 35, comma 1, lettera b), di accedere in qualsiasi appostamento fisso della regione anche se ubicato nell’ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia diverso da quello ove risulta associato, senza dover versare altro contributo di adesione”;*
- *comma 6, “Le domande di adesione agli ambiti territoriali di caccia o ai comprensori alpini di caccia della regione devono essere presentate nel periodo intercorrente tra il 1° marzo ed il 31 marzo di ogni anno su modulo predisposto dalla Regione e della provincia di Sondrio per il relativo territorio. I termini di presentazione delle domande di adesione non si applicano ai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell’articolo 44, comma 8. Nel caso in cui il neo cacciatore sia figlio o genitore del cacciatore che lo accompagna acquisisce il diritto di permanenza associativa negli stessi luoghi e nella stessa specializzazione del figlio o genitore che lo accompagna”;*

Considerato che nei casi previsti dall’art. 28, comma 7 e dall’art. 33, commi 3 e 6, di cui alla L.R. n. 26/1993, si è in presenza di un diritto di ammissione del cacciatore al C.A., per cui la valutazione del Comitato di Gestione si traduce in una mera presa d’atto della domanda di ammissione, senza alcuna possibilità di valutazione circa l’ammissione o meno del cacciatore, per cui il cacciatore deve essere ammesso al C.A.;

Considerato che le domande dei cacciatori nella casistica prevista dall’art. 28, comma 7 e dall’art. 33, commi 3 e 6, possono essere presentate in qualsiasi momento dell’anno, cioè dal 1° di marzo, prima data utile da cui è possibile presentare le domande di ammissione, fino al 31 gennaio, data di chiusura della stagione venatoria;

Al fine di snellire e velocizzare la procedura ammissione dei cacciatori al C.A. ricadenti nei casi sopra elencati, tra cui trascrizione da parte dell’U.T.R. del C.A. di ammissione sul tesserino del cacciatore ai sensi dell’art. 22, comma 3, della L.R. n. 26/1993;

Per le motivazioni di cui sopra, **DELIBERA:**

- 1) **di accogliere le domande presentate da cacciatori residenti nel CA che verranno presentate oltre il 31 marzo 2017 per le specializzazioni (indicare le specializzazione per le quali l’ammissione non è subordinata ad anni di iscrizione al CA, alla partecipazione ai censimenti e all’approvazione dei piani di prelievo) ai sensi dell’art. 28, comma 7, della L.R. n. 26/1993 e di darne comunicazione ai medesimi entro 15 giorni;**

- 2) di accogliere le domande che verranno presentate da parte dei cacciatori non residenti nel C.A., pervenute oltre il 31 marzo, poiché il cacciatore è titolare di autorizzazione per la caccia da appostamento in questo C.A., ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. n. 26/1993;
- 3) di accogliere le domande che verranno presentate oltre il 31 marzo 2017 dai neo cacciatori che hanno diritto ad essere associati nello stesso ambito territoriale o comprensorio alpino di caccia del cacciatore che li accompagna ai sensi dell'articolo 44, comma 8, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/1993;
- 4) di demandare al Presidente del C.A., quale responsabile del procedimento di attuare tutte le procedure dalla valutazione fino all'accoglimento delle domande ricadenti nei termini di cui all'art. 28, comma 7 e dall'art. 33, commi 3 e 6, di cui alla L.R. n. 26/1993;

Con il seguente esito:

Favorevoli: unanimità dei presenti;

Astenuti: nessuno;

Contrari: nessuno.

Il Comitato di Gestione approva la Delega al Presidente del C.A. della procedura di valutazione e accoglimento delle domande di ammissione per la stagione venatoria 2017/2018, presentate oltre il 31 marzo 2017, da:

- **cacciatori residenti nel C.A. che chiedono di esercitare forme o specializzazioni venatorie per cui non sono previsti limiti all'ammissione, ai sensi dell'art. 28, comma 7, della L.R. n. 26/1993;**
- **cacciatori non residenti nel C.A., titolari dell'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso nel C.A., ai sensi dell'art. 33, comma 3, della L.R. n. 26/1993;**
- **neo cacciatori, ai sensi dell'art. 33, comma 6, della L.R. n. 26/1993**

con DELIBERA N° 20/17 DEL 22/05/2017.

Ai sensi della L.R. n. 26/1993, art. 33, commi:

8. Il mancato accoglimento della domanda presentata dal cacciatore deve essere motivato e va comunicato all'interessato e alla Regione o alla provincia di Sondrio in base al criterio della residenza anagrafica entro quindici giorni.

9. Avverso il diniego della iscrizione può essere presentato ricorso alla Regione o alla provincia di Sondrio, entro quindici giorni dalla relativa comunicazione all'interessato.